

Diritti dei genitori affidatari

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (D.lgs. n.151/2001 così come modificato dalla L .n.244/2007) e la legge n.149/2001 stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o paternità, di congedi parentali, di congedi per malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri.

Congedo di maternità

Come recita la circolare INPS n.16 del 4.2.2008 "la lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt.2 e ss (affidamento non preadottivo) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per i minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età".

Congedo di paternità

"Spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 del T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente".

Congedo parentale

"In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali, (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche ad esempio il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriore rispetto ai sei mesi, ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 del T.U.

Riposi giornalieri

Uno dei genitori affidatari può usufruire dei riposi giornalieri pari a due ore entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del bambino affidato (sentenza Corte Costituzionale n. 104 del 2003) quando l'orario di lavoro sia pari o superiore a sei ore giornaliere; qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore il riposo è pari a un'ora. I riposi giornalieri non comportano riduzione alla retribuzione.

Si segnala inoltre, la circolare INPS n. 91/2003 che puntualizza alcuni importanti aspetti relativi ai casi di affidamento di due o più minori entrati nella famiglia affidataria alla stessa data. Tale circolare prevede l'applicazione dell'art.41 del T.U. n.151/2001 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, essendo quest'ultimo

equiparabile all'ingresso in famiglia avvenuto nella stessa data, di due o più minori anche non fratelli.

Congedi per malattia del bambino affidato

Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio affidato, fino al compimento del sesto anno di età (artt. 47 e 50 del D.lgs. n.151/2001).

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni (art. 47 comma 2)

L'art. 50 integra, prevedendo che "qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'art. 47, comma 2".

Minore affidato portatore di handicap

In riferimento alla legge n. 104 /1992, art. 33 e al D.lgs. n. 151/2001 artt.42 e 45, gli affidatari di un minore portatore di handicap in situazione di gravità accertata, se entrambi lavoratori, hanno diritto in alternativa fra loro a:

- assenza facoltativa dal lavoro, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino, purché quest'ultimo non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture (art.42 l.104/1992). I riposi giornalieri vengono retribuiti al 100%;
- tre giorni di permesso mensile, retribuiti, dai tre anni in poi del minore con handicap e sempre che non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture.

Iscrizione anagrafica del minore

L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari deve essere concordata negli affidamenti a lungo termine, con il servizio sociale e con i genitori del minore (se non decaduti dalla potestà), qualora questo possa corrispondere all'interesse del bambino.

Gli affidatari, dopo accordi con il servizio sociale referente e in relazione a eventuali disposizioni dell'Autorità giudiziale, possono chiedere l'iscrizione del minore sul proprio stato di famiglia in quanto "convivente affidato". A tal fine deve presentare copia del decreto di affidamento.

Assistenza sanitaria

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 della legge n. 184/83, l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie.

Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune in caso di necessità e urgenza, per salvaguardare la salute del minore loro affidato (ad es. ricovero o altri interventi di urgenza), dandone appena possibile comunicazione ai genitori o ai servizi competenti.

Qualora un bambino/a venga affidato ad una famiglia appartenente alla stessa Azienda Asl il tesserino sanitario del minore rimarrà valido; a seconda di ciascun caso, la famiglia affidataria, famiglia naturale e servizi potranno valutare la necessità e l'opportunità di richiedere la variazione del medico.

Se invece, l'affidamento avviene in una famiglia appartenente ad un'altra Azienda ASL, al minore viene rilasciato un tesserino sanitario rinnovabile ogni anno (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL, della documentazione attestante l'affidamento).